

Bruxelles, 30 luglio 2018
(OR. en)

11482/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0295(NLE)**

TRANS 335

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 559 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 13 ^a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 559 final.

All.: COM(2018) 559 final

Bruxelles, 27.7.2018
COM(2018) 559 final

2018/0295 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 13^a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 13^a sessione dell'assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), prevista per il 25 e 26 settembre 2018, in riferimento ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici. I documenti relativi alla riunione sono disponibili sul sito dell'OTIF al seguente link: http://extranet.otif.org/en/?page_id=1071.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)

La convenzione COTIF disciplina la gestione dell'OTIF, i suoi obiettivi, le sue competenze, le relazioni con gli Stati membri e le sue attività in generale. I paesi aderenti alla convenzione COTIF sono 46, compresi 26 Stati membri dell'UE, vale a dire tutti gli Stati membri tranne Cipro e Malta. Dal 1° luglio 2011 anche l'Unione europea è parte contraente della convenzione COTIF.

Essa consta di due parti: la convenzione stessa e sette appendici che stabiliscono norme uniformi in ambito ferroviario, vale a dire prescrizioni funzionali tecniche e modelli di contratto per il trasporto di passeggeri e di merci (appendice A: Contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori – CIV; appendice B: Contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM; appendice C: Trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose – RID; appendice D: Contratto di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario – CUV; appendice E: Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI; appendice F: Convalida di norme tecniche e adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale – APTU; appendice G: Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF).

2.2. L'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Il 16 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/103/UE concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2011. La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'OTIF. Essa contiene inoltre una dichiarazione dell'Unione europea riguardante l'esercizio delle competenze (allegato I) e stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF (allegato III).

2.3. Assemblea generale dell'OTIF

L'assemblea generale è il più alto organo decisionale dell'OTIF. Tiene una sessione ordinaria ogni tre anni, ma può anche organizzare sessioni straordinarie. Adotta decisioni sulle proposte di modifica della convenzione; a seconda dei casi, due terzi o la metà degli Stati membri devono approvare le modifiche adottate. L'ultima assemblea generale ha avuto luogo nel settembre 2015.

L'Unione e/o i suoi Stati membri partecipano a tale processo conformemente alle modalità procedurali dell'OTIF, al regolamento interno dell'assemblea generale e alle disposizioni dell'accordo di adesione dell'Unione alla convenzione COTIF.

In seno all'assemblea generale il quorum è raggiunto quando al momento della votazione è rappresentata la maggioranza o due terzi degli Stati membri dell'OTIF aventi diritto di voto.

2.4. L'atto previsto dell'assemblea generale dell'OTIF

Il 25 e 26 settembre 2018, in occasione della 13^a sessione, l'assemblea generale dell'OTIF dovrebbe adottare alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici E (Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI) e G (Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF) e decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H della convenzione COTIF riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.

L'atto previsto diverrà vincolante per le parti in conformità degli articoli 33 e 34 della convenzione COTIF, che prevedono (articolo 34) che:

"§ 1 Le modifiche della convenzione decise dall'assemblea generale sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri.

§ 2 Le modifiche della convenzione stessa, decise dall'assemblea generale, entrano in vigore, dodici mesi dopo la loro approvazione da parte dei due terzi degli Stati membri, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore, hanno dichiarato di non approvare tali modifiche.

§ 3 Le modifiche delle appendici della convenzione, decise dall'assemblea generale, entrano in vigore per tutti gli Stati membri dodici mesi dopo la loro approvazione da parte della metà degli Stati membri che non hanno effettuato una dichiarazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore, hanno dichiarato di non approvare tali modifiche e ad eccezione di quelli che hanno fatto una dichiarazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase".

In occasione della 13^a sessione, l'assemblea generale deciderà inoltre in merito a determinate questioni supplementari, come la modifica del regolamento interno, l'elezione del segretario generale dell'OTIF e l'elezione dei membri del comitato amministrativo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Tutti i principali punti all'ordine del giorno da trattare in occasione della 13^a riunione dell'assemblea generale dell'OTIF sono già stati oggetto di discussione e/o approvazione in occasione della 26^a sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018. Ciò vale in particolare per i punti 10, 12, 13 e 14. Di conseguenza, qualora opportuno, la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione e la determinazione dell'esercizio dei diritti di voto a nome dell'Unione si basano sulla decisione (UE) 2018/319 del Consiglio¹ e da questa derivano.

Le spiegazioni e giustificazioni a sostegno della posizione sono riassunte qui di seguito.

Punto 5 dell'ordine del giorno – Modifica del regolamento interno

I progetti di modifica del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF proposti si riferiscono ai termini di presentazione e trasmissione dei documenti, alla partecipazione di esperti indipendenti e al chiarimento delle disposizioni relative all'esercizio dei diritti da parte

¹ GUL 62 del 5.3.2018, pag. 10.

delle organizzazioni regionali. La versione attuale del regolamento interno è antecedente all'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF; alcune disposizioni devono pertanto essere aggiornate, in particolare le disposizioni che istituiscono il quorum e che disciplinano i diritti di voto dell'Unione (articoli 20 e 21), che devono essere modificate per rispettare l'articolo 38 della convenzione COTIF e l'accordo UE-OTIF. Le altre modifiche proposte mirano a garantire l'ordinato svolgimento delle sedute dell'assemblea generale sulla base delle migliori prassi dell'OTIF e internazionali disponibili; è opportuno sostenerle.

Punto 8 dell'ordine del giorno – Cooperazione con le organizzazioni e le associazioni internazionali

La proposta del segretariato dell'OTIF consiste in una decisione dell'assemblea generale che autorizza a conferire al comitato amministrativo il potere di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. Nella fase attuale l'Unione condivide l'obiettivo, vale a dire consentire un certo grado di flessibilità nelle materie in questione, ma non può accettare la proposta in quanto tale, poiché equivale a conferire un nuovo compito al comitato amministrativo, oltre a quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione COTIF, senza una modifica formale di quest'ultima, operata conformemente alle procedure applicabili.

L'Unione dovrebbe quindi opporsi alla proposta del segretariato dell'OTIF e potrebbe proporre in alternativa che l'assemblea generale stabilisca temporaneamente un comitato ad hoc, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione, con il compito di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. Le attività del comitato dovrebbero essere basate sul programma di lavoro dell'OTIF ed essere conformi al medesimo. A tale proposito, è importante tenere presente che tali compiti hanno implicazioni pratiche per l'elaborazione delle politiche dell'OTIF in tutti i settori. È pertanto necessario garantire che l'Unione partecipi a pieno titolo a queste attività, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione.

Un periodo di quattro anni dovrebbe essere adeguato per valutare, prima della sua scadenza, se l'esperienza acquisita sia soddisfacente. In caso affermativo, previa debita preparazione, potrebbe essere prevista una modifica della convenzione per una soluzione strutturale, nel rispetto delle garanzie a favore dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione.

Punto 10 dell'ordine del giorno – Revisione parziale della convenzione di base: modifica della procedura di revisione della convenzione COTIF

Conformemente agli esiti della discussione in materia in occasione della 26^a sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, è necessario e opportuno sostenere la proposta di modifica della convenzione COTIF per stabilire un periodo di tempo determinato (36 mesi) per l'entrata in vigore delle modifiche delle appendici adottate dall'assemblea generale, compresa la clausola di flessibilità per prorogare tale termine caso per caso, se così deciso dall'assemblea generale alla maggioranza prevista dall'articolo 14, paragrafo 6, della convenzione COTIF. La proposta è intesa a migliorare e agevolare la procedura di revisione della COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

Punto 12 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi CUI

Conformemente alle modifiche approvate in occasione della 26^a sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, è opportuno sostenere le modifiche delle regole uniformi CUI, che mirano essenzialmente a chiarire l'ambito di applicazione di dette regole introducendo all'articolo 3 una definizione di "traffico ferroviario internazionale" con cui si intende "il traffico che comporta l'utilizzo di una linea ferroviaria internazionale o di più linee ferroviarie nazionali successive situate in almeno due Stati e coordinate dai gestori dell'infrastruttura interessati", modificando di conseguenza l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e mantenendo nel contempo il nesso con le regole uniformi CIV e CIM. L'obiettivo è garantire che le regole uniformi CUI siano applicate in modo più sistematico per lo scopo perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale. I progetti di modifica sono coerenti con le definizioni e le disposizioni dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura [ad esempio gli articoli 40, 43 e 46 della direttiva 2012/34/UE² (rifusione)]. Per quanto riguarda il progetto di modifica dell'articolo 8 proposto (Responsabilità del gestore) si tratta essenzialmente di una modifica di natura redazionale che non influisce sull'ambito di applicazione o sulla sostanza della disposizione. I progetti di modifica dell'articolo 9 e degli articoli 3, 5, 5 bis, 7 e 10 proposti sono puramente redazionali.

Punto 13 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi ATMF

Una revisione parziale delle regole uniformi ATMF è stata adottata in occasione della 26^a sessione del comitato di revisione. Tale revisione prevedeva tuttavia anche alcune modifiche di minore entità di natura linguistica o redazionale degli articoli 1, 3 e 9 delle regole uniformi ATMF, che esulano dalla competenza del comitato di revisione. Esse dovrebbero pertanto essere adottate dall'assemblea generale. Le disposizioni delle regole uniformi ATMF sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità³ e in parte con la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza⁴. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario nel 2016, l'Unione ha modificato numerose disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi da parte della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 e 13 delle regole uniformi ATMF. Tali modifiche sono necessarie per armonizzare alcuni termini con le nuove disposizioni dell'UE e per prendere in considerazione alcune modifiche procedurali nell'UE, in particolare il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'ATMF.

Punto 14 dell'ordine del giorno – Nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale

Il progetto di nuova appendice H stabilisce le disposizioni per disciplinare l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale con l'obiettivo di armonizzare la convenzione COTIF con l'acquis dell'Unione e sostenere l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione europea. Il testo proposto è coerente con le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2016/798⁵ sulla sicurezza e la relativa legislazione secondaria. La proposta di includere tale nuova appendice

² Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

³ Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

⁴ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

⁵ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

H dovrebbe essere sostenuta. A tal fine è altresì necessario modificare alcune disposizioni della convenzione COTIF.

I testi delle proposte sono sottoposti all'assemblea generale in virtù di una decisione adottata durante la 26ª sessione del comitato di revisione e sono pienamente coerenti con la posizione dell'Unione definita in vista della sessione del comitato di revisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁶.

L'assemblea generale dell'OTIF è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF). Gli atti che l'assemblea generale dell'OTIF deve adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nell'ambito dei trasporti ferroviari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto ferroviario.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto dell'assemblea generale dell'OTIF apporterà modifiche alla convenzione COTIF e ad alcune delle sue appendici e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 13^a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio⁷ l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("convenzione COTIF").
- (2) La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).
- (3) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.
- (4) L'assemblea generale dell'OTIF è stata istituita conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF ("assemblea generale"). Nella 13^a sessione del 25 e 26 settembre 2018, l'assemblea generale dell'OTIF è chiamata a decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici E (Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI) e G (Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF). In tale occasione l'assemblea generale è chiamata anche a decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H della convenzione COTIF riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nella 13^a assemblea generale dell'OTIF, poiché le previste modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva (UE)

⁷ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e sulla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

- (6) Le modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF sono dirette ad aggiornare alcune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.
- (7) Le modifiche della COTIF mirano a migliorare e agevolare la procedura di revisione della convenzione al fine di modificare in maniera coerente e rapida le sue appendici e di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale dell'OTIF, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.
- (8) Le modifiche dell'appendice E (CUI) mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi CUI al fine di garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.
- (9) Le modifiche dell'appendice G (ATMF) sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.
- (10) La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute.
- (11) La posizione dell'Unione nella 13^a sessione dell'assemblea generale dell'OTIF dovrebbe pertanto essere basata sull'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 13^a sessione dell'assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) è stabilita nell'allegato.
2. Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità delle posizioni espresse nell'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni della 13^a assemblea generale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁸ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*